

## Comunicato stampa su uno studio indipendente sull'uso delle mascherine

Nella regione Trentino-Alto Adige, un gruppo di esperti indipendenti ha condotto una ricerca, su base volontaria, su quali effetti possano avere i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'uomo (mascherine). L'architetto e esperto di bioedilizia dott.arch. Bernhard Oberrauch e il fisico dr. Marco Adami hanno svolto l'indagine tecnica, mentre i medici di varie specializzazioni dr.ssa med. Veronika Dellasega, dr. med. Roberto Cappelletti, dr.ssa med. Elisabetta Galli, dr.med. Bernhard Thomaser, dr.ssa med. Heike Müller e dr.ssa med. Maria Pargger, hanno condotto lo studio e la ricerca in letteratura scientifica e lo psicologo dr. Ulrich Gutweniger ha aggiunto la valutazione dell'impatto psichico.

Questo studio - inviato insieme al comunicato stampa - è sostenuto e condiviso dall'associazione italiana "l'Eretico" e dall'Organizzazione Mondiale per la Vita (OMV), entrambe presiedute dal magistrato dr. Angelo Giorgianni, nonché dal Comitato Tecnico Scientifico Indipendente Italiano, rappresentato dal suo coordinatore prof. Domenico Mastrangelo, Senior Scientist del Dipartimento "scienze mediche, chirurgiche e Neuroscienze" di Siena.

Il gruppo di esperti è assistito nelle sue richieste derivanti da questo studio dall'AVV DDr. Renate Holzeisen.

*Clicca qui per vedere il video in cui gli esperti presentano personalmente lo studio, i risultati e le richieste:*

<https://vimeo.com/485852753/b9724165e7>

### Di cosa si tratta

Dal 4 novembre 2020 è in vigore in Italia l'obbligo generale di utilizzare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherine in breve) anche per i bambini dall'età di 6 anni in poi, sia all'aperto che in luoghi chiusi, e a scuola per tutta la durata delle lezioni, al fine di contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2 nella popolazione.

Per determinare se i sintomi spesso lamentati dai pazienti, come la mancanza di concentrazione, il mal di testa, la stanchezza, le difficoltà respiratorie, le vertigini, siano realmente dovuti all'uso prolungato delle mascherine, un gruppo indipendente di esperti ha effettuato dei test per determinare l'effettiva concentrazione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub> in breve) sotto la mascherina. Sono stati poi confrontati i risultati di questo studio anche con lo studio della Provincia di Bolzano sulla "Qualità dell'aria con l'uso di dispositivi di copertura del naso e della bocca".

Oltre alle misurazioni, è stata effettuata una ricerca in letteratura di vari studi scientifici per individuare l'effettiva efficacia delle mascherine e i possibili danni causati dalle stesse.

**Il gruppo indipendente di esperti del Trentino-Alto Adige conclude che l'uso delle mascherine è nocivo per la salute sotto diversi aspetti, e si raccomanda di utilizzare solo p le mascherine per un breve periodo, tranne che in situazioni in cui il rischio sia particolarmente elevato tipo ospedali e luoghi di lavoro con presenza di polveri tossiche. Ciò è dovuto al fatto che non vi sono evidenze che le mascherine, usate dalla popolazione generale nelle situazioni comuni di vita, diano dei vantaggi a chi le usa rispetto a chi non le usa, nel prevenire le infezioni respiratorie.**

*Clicca qui per vedere il video in cui gli esperti presentano personalmente lo studio, i risultati e le richieste:*

<https://vimeo.com/485852753/b9724165e7>

## **Le richieste verso l'Azienda Sanitaria, la politica e le scuole**

Considerati i **preoccupanti risultati dello studio condotto sulla concentrazione di CO<sub>2</sub> nell'aria respirabile che si accumula dietro la mascherina**, si invitano i responsabili dei provvedimenti (sia nazionali che locali) con i quali si impone ai cittadini l'uso generalizzato delle mascherine, a voler con la massima urgenza rivedere la propria posizione e includere i danni causati dall'uso generalizzato delle mascherine nella necessaria **valutazione dei rischi**.

I responsabili presumibilmente hanno intrapreso tale posizione a causa di un'asserita grave situazione epidemiologica, la quale però si spiega in prima linea con l'utilizzo abusivo (persino su persone senza sintomi) di RT-PCR-Test che in nessun modo sono validati standardizzati e di regola funzionano al di fuori del cosiddetto golden standard della scienza (valore di CT – cicli di amplificazione oltre n. 30, insufficiente spettro di tipi e insufficiente numero di parti genetiche virali testati ecc.) e non sono adatti ai fini diagnostici come espressamente confermano per iscritto gli stessi produttori.

Le evidenti conseguenze negative sulla salute dei cittadini, in prima linea dei bambini, provocati dall'imposto generalizzato uso di mascherine, **non esimono da responsabilità personale il responsabile della imposizione**, ma anche della mera esecuzione di un ordine illegittimo, il quale era consapevole dell'illegittimità di tale ordine, oppure avrebbe dovuto esserne consapevole viste le informazioni a sua disposizione.

Pare opportuno ricordare la

### **PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

COSTITUZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 32 Costituzione

La Repubblica tutela **la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività**.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 3 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

**Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.** Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati **il consenso libero** e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge.

Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina, Oviedo 4 aprile 1997

**Art. 2 - L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società.**

**Art. 4 - Ogni intervento nel campo della salute deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali.**

**Art. 5 - Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.**

PENALE

Art. 51 c.p. relativo all'adempimento di un dovere

L'esercizio dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

**Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.**

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 582 c.p. Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno **una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

CIVILE

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque **fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.**

Art: 1218 c.c. - Responsabilità contrattuale nell'ambito scolastico

Mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, **sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'e-**

**vento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola** (C. 3695/2016; nella giurisprudenza di merito, T. Salerno 14.9.2013; T. Salerno 10.9.2013; T. Bologna, 22.3.2012). Con riferimento all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina **l'instaurazione di un vincolo negoziale (C. 3680/2011), in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi inclusa anche quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo.** Ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto. In caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può prospettare, a carico del Ministero dell'Istruzione (come pure, in caso di scuola privata, dell'ente che la gestisce), una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta, esperibile contemporaneamente:

- a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218, se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare;
- b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo art. 2043 c.c.).

**L'istituto potrà risultare esente da responsabilità, solamente provando che l'evento dannoso è derivato da una causa non imputabile alla scuola o ad un suo docente, essendo riconducibile ad un evento casuale non evitabile ed imprevedibile** (T. Genova 14.3.2018).

#### Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e domande si prega di contattare il gruppo di esperti al seguente indirizzo e-mail: [masksandhealth@gmail.com](mailto:masksandhealth@gmail.com). Saranno prese in considerazione solo le richieste scritte.